

**Progetto per l'appalto dei servizi integrati di gestione del Centro di formazione professionale di San Donà di Piave per gli anni 2014/2015/2016 per il valore complessivo di €. 197.904,00 al netto dell'Iva.**

**1. Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio.**

**1.1.1 Quadro normativo e regolamentare**

Legge regionale n. 11/2001 " *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112*" - art.137: con cui si stabilisce il trasferimento dei Centri di Formazione Professionale regionali (CFP) alle Province con decorrenza 1° settembre 2001.

In attuazione della citata normativa, alla Provincia di Venezia sono stati trasferiti i CFP di Chioggia, Marghera e San Donà di Piave, tutti accreditati per gli ambiti della formazione iniziale, della formazione superiore, della formazione continua e dell'orientamento.

Dal 2001, tali Centri esercitano sia le funzioni dell'offerta formativa precedentemente erogata direttamente dalla Regione, sia quelle relative ad altri interventi di formazione, orientamento e politiche attive del lavoro, programmati a livello provinciale.

Annualmente la Regione Veneto sottopone a bando il Piano annuale degli interventi formativi dei Centri di Formazione Professionale, indicando le linee guida per la loro progettazione e l'entità dei trasferimenti destinati al loro funzionamento.

La legge 381/91 " *Disciplina delle cooperative sociali*", che all'art. 5 prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

La L.R. n. 23/2006 " *Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale*", in cui la Regione:

- i. definisce, all'articolo 2 comma 1, le cooperative sociali come imprese sociali che operano senza fini di lucro, con lo scopo di perseguire, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della stessa legge, l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:
  - lettera a) la gestione dei servizi socio – sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti definiti all'articolo 1 comma c) quali servizi alla persona, aventi contenuto sociale, socio – assistenziale, socio – educativo, socio – sanitario e sanitario, nonché alle attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche del lavoro con particolare riferimento alle persone svantaggiate e alle altre persone deboli di cui all'articolo 3 della stessa legge;
  - lettera b) la gestione delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli nei settori agricoli, industriali, commerciali o dei servizi;
- ii. istituisce, all'articolo 5, l'albo regionale delle cooperative sociali, costituito dalle sezioni:
  - A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a)
  - B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b)
  - C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991;

La D.G.R. 4189/2007 " *Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni – tipo*" con cui la Regione promuove la partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona;

La L.R. n. 3/2009 " *Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro*" con cui la Regione Veneto all'articolo 35, comma 1, riconosce, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e l'effettività del diritto al lavoro, il ruolo fondamentale della cooperazione sociale, sia come erogatrice di servizi per il

lavoro, sia come strumento per la creazione di opportunità occupazionali, nella formazione, nell'inserimento e nel mantenimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone disabili.

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 3 del primo agosto 2012 ad oggetto "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, che fornisce indicazioni specifiche per questo tipo di affidamenti;

Il Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti approvato con D.C.P. 46/2011, ed in particolare gli artt. 17 e 18, che prevedono l'adozione di procedure riservate per il Terzo Settore;

## **1.2 Analisi del contesto**

I Centri di Formazione professionale della Provincia di Venezia, dall'anno 2001 ad oggi, hanno subito una costante riduzione del personale di ruolo. Le numerose cessazioni – la maggior parte per collocamento in quiescenza – non hanno dato luogo a conseguenti nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Per far fronte alle derivanti necessità organizzative, al fine di assicurare il regolare funzionamento di ciascun Centro senza pregiudicarne le attività programmate, nel corso degli anni sono state adottate le soluzioni di volta in volta ritenute più opportune, nel rispetto dei diversi contesti normativi di riferimento che si sono susseguiti nel tempo.

Nonostante la significativa diminuzione del personale di ruolo assegnato ai Centri, e la contestuale riduzione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione del Veneto, l'attività corsuale dei tre Centri di Formazione professionale della Provincia ha registrato negli anni l'erogazione di un monte ore costante – sempre in linea con la programmazione annuale - che in alcuni anni formativi è stato anche superiore a quello programmato.

In questo contesto si colloca il Centro di formazione professionale di San Donà di Piave, per il quale si evidenzia una carenza ormai strutturale relativamente ai servizi di portierato/ausiliario, data entry, cui si è fatto fronte negli ultimi anni mediante affidamento a soggetti esterni.

Gli affidamenti hanno interessato – in via prevalente – le cooperative sociali di tipo B. Tale scelta è stata motivata dalla volontà non solo di acquisire il servizio richiesto ma anche di finalizzarlo all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, anche in attuazione di uno di quei principi fondamentali di responsabilità sociale enunciati all'art. 2 del vigente Statuto : *Art. 2 (Principi) 1. La Provincia, ispirando la propria azione all'ordinata convivenza sociale, nel valorizzare e promuovere la cultura della responsabilità sociale, assume come obiettivo la difesa e lo sviluppo della persona nella solidarietà, con particolare attenzione alla tutela e promozione dei diritti dei singoli sulla base della parità giuridica, etnica, sociale ed economica senza alcuna distinzione.*

## **ii.2 Attività previste**

Considerato la prossima scadenza dell'appalto in corso e valutata l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio in oggetto per un periodo di circa tre anni (2014-2015-2016), per consentire una maggior continuità nella programmazione delle attività, si ritiene di procedere mediante indizione di una procedura ad evidenza pubblica riservata alle cooperative sociali di tipo b).

Per garantire il normale funzionamento del Centro di Formazione di San Donà di Piave, si richiede la realizzazione di un servizio integrato ed integrativo alla gestione del Centro che consenta di razionalizzare ed ottimizzare i processi, coordinando gli interventi e razionalizzando conseguentemente anche la spesa.

Il servizio integrato dovrà prevedere in capo al soggetto aggiudicatario conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento provinciale su richiamato, il coinvolgimento di personale disagio o debole ai sensi della L.R. 23/2006, per almeno il 50% dell'attività.

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:

1. Portierato/Ausiliario nella fascia di apertura diurna della sede (7.30 – 18.00)
2. Portierato/Ausiliario nella fascia di apertura pre serale e serale della sede secondo il calendario delle attività formative serali (16.30 – 22.00)

3. Data entry relativamente all'attività didattica, compresa gestione amministrativa dei corsi, nel rispetto delle indicazioni delle norme amministrative dei bandi regionali e attività rendicontative statistiche e finanziarie.
4. Gestione di un servizio di risposta e comunicazione telefonica (informazioni, appuntamenti, comunicazioni agli utenti, etc).

**standard 1)**

Attività di portierato e ausiliario diurno nel periodo di svolgimento del servizio relativamente all'attività formativa.

- Documentazione di almeno 4700 ore di attività per 36 ore settimanali, con interruzione del servizio in coincidenza con la chiusura del CFP nel periodo di ferragosto (2 settimane). nel periodo di chiusura natalizio (es. dal 29 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015), secondo quanto annualmente disposto dalla direzione del CFP e nelle altre festività previste dal calendario scolastico.

**standard 2)**

Attività di portierato e ausiliario nella fascia di apertura pre-serale e serale nel periodo di svolgimento del servizio di attività formativa serale.

- Documentazione di almeno almeno 600 ore di attività.
- Interruzione del servizio in coincidenza con la chiusura del CFP nel periodo di ferragosto (2 settimane). nel periodo di chiusura natalizio (es. dal 29 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015), secondo quanto annualmente disposto dalla direzione del CFP e nelle altre festività previste dal calendario scolastico.

**standard 3) e 4 )**

Data entry relativamente all'attività didattica compresa la gestione amministrativa dei corsi, nel rispetto delle indicazioni delle norme amministrative dei bandi regionali e attività rendicontative statistiche e finanziarie,

- Rispetto delle scadenze previste da normative, regolamenti e disposizioni vigenti o future nel periodo di svolgimento del servizio relativamente all'attività formativa.
- Gestione di un servizio di risposta telefonica (informazioni, etc) sulle linee e numeri provinciali.
- Documentazione di almeno **4.000** ore di back office per almeno 30 ore settimanali, con interruzione del servizio in coincidenza con la chiusura del CFP nel periodo di ferragosto (2 settimane). nel periodo di chiusura natalizio (es. dal 29 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015), secondo quanto annualmente disposto dalla direzione del CFP e nelle altre festività previste dal calendario scolastico.

**2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008**

Non essendo l'attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza, non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 3, del D. Lgs n. 81/2008 e di conseguenza i costi di sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del citato decreto sono pari a Euro 0,00.

**3. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.**

**Servizio: servizi integrati di gestione del Centro di formazione professionale di San Donà di Piave anni 2014, 2015 e 2016**

**Costo complessivo dell'appalto:** 197.904,00 € oltre I.V.A.

**Periodo** (indicativo): dal 01.04.2014 al 31.12.2016 (32 mesi)

<b>Servizi</b>	<b>Ore</b>
Portierato/Ausiliariato nella fascia di apertura <u>diurna</u> della sede per almeno <u>36 ore settimanali</u>	4.700
Portierato/Ausiliariato nella fascia di apertura <u>pre serale e serale</u> della sede per almeno 600 ore complessive secondo il calendario delle attività formative serali	600
Data entry relativamente all'attività didattica, compresa gestione amministrativa dei corsi, nel rispetto delle indicazioni delle norme amministrative dei bandi regionali e attività rendicontative statistiche e finanziarie per almeno 30 ore settimanali;	4.000
Gestione di un servizio di risposta e comunicazione telefonica (informazioni, appuntamenti, comunicazioni agli utenti, etc)	Comprese nei servizi sopra descritti
<b>Totale</b>	<b>9.300</b>

Costo orario del personale occorrente  
calcolato in applicazione del CCNL delle Cooperative sociali vigente  
tabella sottoscritta in data 4 aprile 2013 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul "Costo del lavoro delle lavoratrici e lavoratori delle Cooperative Sociali"  
per le aree da A a C (da A1 a C1)  
è pari un costo medio attuale di  
esclusa

€. 18,50 ora – Iva

considerato i costi indiretti a carico dell'appaltatore  
determinati forfaitariamente nella misura del  
15% del costo del personale  
il costo orario a base di gara viene determinato in

€. 21,28 ora – Iva esclusa

**Costo a base di gara**

**€. 21,28 \* 9.300=**

**€. 197.904,00 – Iva esclusa**

#### **4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.**

##### **ART. 4.1 Oggetto e ammontare dell'appalto**

Il presente Capitolato ha per oggetto i servizi integrati di gestione del Centro di formazione professionale di San Donà di Piave a partire dal mese di aprile 2014, per concludersi presumibilmente alla fine del mese di dicembre dell'anno 2016. L'appalto ha una base di gara di € 197.904,00 (oltre IVA), per l'erogazione dei servizi integrati di gestione del Centro di formazione professionale di San Donà di Piave.

##### **ART. 4.2 Importo dell'appalto – Aumenti o diminuzioni – Variazioni del servizio**

L'appalto ha una base di gara di € 197.904,00 (oltre IVA), per l'erogazione dei servizi integrati di gestione del Centro di formazione professionale di San Donà di Piave. Non essendo l'attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza, non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 3, del D. Lgs n. 81/2008 e di conseguenza i costi di sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del citato decreto sono pari a Euro 0,00.

La Provincia si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 311 del D.P.R. 207/2010, di aumentare, ridurre o variare le prestazioni oggetto dell'appalto, con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale; resta in ogni caso escluso per l'aggiudicatario, in caso di riduzione delle prestazioni, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi a quanto sopra, alle stesse condizioni previste dal contratto.

Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

##### **ART. 4.3 Durata**

Il contratto avrà durata di circa 32 mesi, indicativamente dal 01/04/2014 al 31/12/2016, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione, risultante da apposito verbale (art. 304 DPR 207/2010).

Il contratto potrà essere prorogato dall'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di 4 mesi mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto. Alla scadenza del termine o dell'eventuale proroga, il rapporto contrattuale si estingue, senza necessità di preavviso o disdetta.

##### **ART. 4.4 Oneri a carico**

Tutte le spese, tasse, imposte ecc., inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, ad esclusione dell'IVA sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

##### **ART. 4.5 Controllo sulla corretta esecuzione del contratto, pagamenti e fatturazione**

La gestione del contratto, consistente nel controllo sull'esecuzione e nella contabilità, sarà di competenza del servizio Formazione professionale. La verifica della corretta esecuzione avverrà tramite la consegna della relazione di cui al successivo capoverso.

La Provincia si obbliga a provvedere alla liquidazione del corrispettivo del servizio reso, mediante pagamenti bimestrali posticipati, previa presentazione di:

- dettagliata relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti nel bimestre;
- fattura datata e numerata;

Il pagamento sarà effettuato previa verifica regolarità contributiva mediante Documento unico di regolarità

contributiva (DURC). Qualora il documento attesti l'irregolarità contributiva, la Provincia sospenderà il pagamento dovuto a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che la ditta possa eccepire sul ritardo dei pagamenti medesimi. La ditta, pertanto, non potrà vantare pretesa al riconoscimento di interessi o danni per la sospensione del pagamento per i motivi di cui sopra.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare sarà operata una ritenuta dello 0,50%. La somma di tali ritenute sarà svincolata e

riconosciuta in sede di liquidazione finale che, previa acquisizione del DURC, avverrà solo ed esclusivamente dopo la verifica di conformità ed il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione che saranno rispettivamente eseguiti ed emessi, ai sensi del citato D.P.R., dal direttore dell'esecuzione del contratto di appalto del servizio, entro 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

Al fine di una regolare liquidazione, le fatture dovranno riportare, oltre al n° CIG attribuito: 5495133733, l'IBAN dedicato alle commesse pubbliche e tutti gli altri dati che saranno successivamente comunicati all'aggiudicatario. Le fatture dovranno essere indirizzate ed inviate a:

Provincia di Venezia  
Servizio Formazione professionale  
Viale Sansovino, 3/5  
30172 Mestre

#### **ART. 4.6 Adeguamento dei prezzi**

La revisione dei prezzi, di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. viene operata previa istanza motivata dell'affidatario e dopo apposita istruttoria condotta dalla Provincia.

Per tutto il primo anno, a partire dalla data di consegna del servizio, i prezzi rimarranno fissi e invariabili e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale.

Su istanza motivata delle parti, e dopo apposita istruttoria, si potrà procedere, con cadenza annuale e comunque a decorrere dal termine del secondo anno di attività, ad un aggiornamento, in aumento o in diminuzione del corrispettivo, da concordare in contraddittorio tra le parti medesime.

Le revisioni saranno operate con una istruttoria condotta dal Dirigente del servizio Formazione professionale sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso decreto.

In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7, il parametro di riferimento saranno i dati forniti dalle C.C.I.A.A., o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi simili, oltre che indice FOI (famiglie operai - impiegati).

#### **ART. 4.7 Garanzie di esecuzione dell'appalto – cauzione definitiva**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.10, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte

Della Provincia, della cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii..e qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia.

#### **ART. 4.8 Polizza assicurativa**

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto dell'Amministrazione provinciale che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi eventuali rinnovi o proroghe) adeguate polizze assicurative con primari istituti assicurativi a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare alla provincia, ai suoi dipendenti e collaboratori,

nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da trattamenti dei dati personali, etc. e in particolare:

**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra cui la Provincia di Venezia) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione) per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione o polizze specifiche per:

- smarrimenti, furti, eventi atmosferici, atti vandalici...
- danni a cose in consegna e/o custodia, a cose presenti nelle aree o nei locali in cui si esegue il servizio;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati a terzi derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. n. 196/2003

**B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione) per sinistro e euro 1.000.000,00 (un milione) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

Le polizze di cui al punto (A) che precedono clausola di vincolo in favore della Provincia con obbligo per l'assicuratore ad informare l'Amministrazione stessa di eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare l'assicurazione (es.: mancato pagamento dei premi, mancate regolazioni ecc) e a mantenere valida l'assicurazione – per la sola parte relativa al presente contratto – consentendo inoltre all'Amministrazione di sostituirsi al Contraente nel pagamento di eventuali premi rimasti insoluti (per la sola parte relativa al presente contratto) con facoltà per l'Amministrazione di ripetere sull'Aggiudicatario i pagamenti così effettuati, anche a detrazione da quanto ancora dovuto all'Aggiudicatario stesso.

L'Aggiudicatario ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente una o più delle polizze sopraindicate.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l'eventuale approvazione espressa della Provincia sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicatario (che invierà copia delle polizze al Settore Gare) non esonerano l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.

La Provincia sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante il rispetto delle condizioni sopra specificate e che tale/i polizza/e riservano uno specifico massimale per il presente contratto per le coperture di cui al punto (A – RCT).

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto, che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'Aggiudicatario, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare alla Provincia eventuali danni a terzi.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'Aggiudicatario sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per la Provincia, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

#### **ART. 4.9 Tracciabilità dei flussi finanziari**

La ditta aggiudicataria si impegna all'integrale rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

#### **ART. 4.10 Penali**

L'aggiudicatario è soggetto a penalità, previa contestazione scritta da parte della Amministrazione e sempre dopo il ricevimento delle controdeduzioni da produrre nel termine di 5 giorni dalla contestazione.

E' prevista una penale nella misura dell'uno per mille sull'importo complessivo del servizio dopo il verificarsi tre ritardi – anche non consecutivi - rispetto alle fasce orarie di apertura delle sedi previste all'art. 4.3, se non per giustificato motivo valutabile insindacabilmente dal committente. Per l'incasso delle eventuali penali, la Provincia di Venezia recupererà il relativo importo trattenendolo dalle fatture non ancora emesse.

#### **ART. 4.11 Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti**

Il soggetto appaltatore dovrà garantire il corretto svolgimento delle attività qui dedotte ed assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare le stesse nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente capitolato.

Il soggetto appaltatore si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione dell'attività.

Il soggetto appaltatore dovrà eseguire i servizi e le prestazioni previsti nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle antinfortunistiche e sulla salute.

Il soggetto appaltatore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il soggetto appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'attuazione dell'attività sono a carico del soggetto appaltatore fatte salve le spese connesse alle attività a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti risponde unicamente e direttamente il soggetto appaltatore.

#### **ART. 4.12 Risoluzione del contratto**

Il soggetto appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente hanno carattere di necessità.

In particolare il soggetto appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'attività.

Nel caso in cui il Responsabile Provinciale dell'esecuzione del contratto o suo delegato dovessero rilevare che le prestazioni oggetto del presente contratto non sono conformi allo stesso, contesterà l'inadempimento al soggetto appaltatore con lettera A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti previsti; in caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse

dal soggetto appaltatore, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto in danno al soggetto appaltatore.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al soggetto appaltatore.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula della contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi assunti o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento del soggetto appaltatore nell'espletamento dell'attività in parola.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Provincia al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Provincia potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto appaltatore nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione al soggetto appaltatore.

#### **ART. 4.13 Controversie e foro competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato e saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Venezia.